

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Sommario

ART. 1 - AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI	2
ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	2
ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE - VARIANTI.....	3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE E PERIODO DI PROVA	3
ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE.....	4
ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	4
ART. 7 - RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE.....	5
ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI.....	6
ART. 9 - PERSONALE DEL FORNITORE.....	6
ART. 10 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'	7
ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	8
ART. 12 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	8
ART. 13 - REFERENTE DEL FORNITORE.....	9
ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	9
ART. 15 - CONTINUITA' DELLA FORNITURA.....	9
ART. 16 - OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 17 - PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	10
ART. 18 - SUBAPPALTO	11
ART. 19 - POLIZZA ASSICURATIVA	12
ART. 20 - GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE)	12
ART. 21 - BREVETTI - DIRITTI DI AUTORE E DI PROPRIETA'	13
ART. 22 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	13
ART. 23 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI	13
ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	15
ART. 25 - PENALI E RILIEVI	16
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 27 - RECESSO DAL CONTRATTO	18
ART. 28 - FORO COMPETENTE	19
ART. 29 - SPESE DEL CONTRATTO	19

ART. 1 - AMBITO SOGGETTIVO E DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente documento s'intende:
 - a) Per "ASUR" o "Amministrazione": l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche con sede legale Via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 ANCONA, titolare dei rapporti giuridici;
 - b) Per "Area Vasta" (per brevità anche "AV"): struttura territoriale tramite cui opera l'ASUR Marche i cui ambiti territoriali sono definiti dalla Legge Regionale Marche n. 13/2003;
 - c) "AV3" o Area Vasta n. 3: struttura territoriale di Macerata con sede Amministrativa in Largo Belvedere Raffaello Sanzio 1 - 62100 Macerata;
 - d) Per "Fornitore": l'Operatore Economico, l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese che presenta offerta e con cui in esito al relativo iter di gara si procede a sottoscrivere il contratto;
 - e) Per RUP: il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
 - f) Per "DEC": il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
 - g) "Referente" del Fornitore per l'appalto: la persona individuata dal Fornitore alla quale l'Amministrazione, nella persona del R.U.P. o del DEC (o se del caso degli assistenti individuati), possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.
2. Il RUP è individuato nel disciplinare.
3. Il DEC sarà comunicato dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.
4. Il Fornitore per l'appalto in oggetto dovrà individuare un Referente.
5. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione del proprio referente senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare la ritenuta sulla cauzione definitiva che sarà costituita in misura pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. E' da intendersi quale parte integrante e sostanziale del contratto tutta la documentazione di gara con particolare riferimento ai seguenti documenti:
 - determina di aggiudicazione definitiva;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato tecnico;
 - offerta tecnica del fornitore;
 - offerta economica del fornitore;
 - risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. In caso di discordanza i documenti prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dall'Amministrazione.
3. In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dall'Amministrazione, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:
 - Presente atto;
 - Disciplinare di gara;
 - Capitolato tecnico;
 - Elaborati tecnico-economici.

ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E MODIFICHE - VARIANTI

1. Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte del Fornitore della fornitura a regola d'arte nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti.
2. Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione previste, il Fornitore, anche con la stessa sottoscrizione del contratto, dichiara e conferma di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione delle attività anche ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, di avere piena conoscenza, sia dell'offerta tecnica ed economica relativa al presente appalto, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Fornitore secondo quanto ivi riportato.
3. Il corrispettivo offerto dal Fornitore è da intendersi come onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto, sono a carico del fornito quali costi non ribassabili gli oneri della sicurezza specifici come esplicitati nell'offerta economica.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente appalto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Il corrispettivo dovuto al Fornitore è oggetto di revisione (aumento/diminuzione) ai sensi dell'articolo 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sulla base di un'istruttoria condotta dal Dirigente dell'UOC Acquisti e Logistica dell'Amministrazione facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

4. Le modifiche nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. - Durante il periodo di efficacia del contratto si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni dedotte nel contratto in esercizio di tutte le opzioni previste dai documenti di gara e contrattuali.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali che comportano un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto pari o inferiore al 10% si considerano non sostanziali.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente all'Amministrazione unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e, se del caso, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'attività per le strutture dell'Amministrazione.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO, AVVIO DELL'ESECUZIONE E PERIODO DI PROVA

1. Il contratto ha la durata di 3 anni (36 mesi), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fatte salve le ipotesi di recesso anticipato e le clausole previste nella documentazione di gara.
2. Nel caso in specie l'avvio dell'esecuzione del contratto avviene con la comunicazione di avvenuta stipula inviata al Fornitore dall'Amministrazione, senza necessità di redazione di verbale di avvio

in quanto i beni saranno consegnati a fronte dell'emissione degli specifici ordinativi in relazione agli effettivi fabbisogni dell'Amministrazione.

3. Il Fornitore dovrà comunque rispettare la tempistica prevista nel capitolato tecnico.
4. L'affidamento dell'appalto, è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, qualora il periodo di prova abbia esito favorevole, l'appalto del servizio è affidato a titolo definitivo per la durata prevista.
5. In caso di esito negativo l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'appalto in questione avrà luogo presso le strutture dell'Area Vasta n. 3.
2. L'Amministrazione potrà nel corso del contratto individuare altre strutture dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale presso cui dovrà essere svolta la fornitura.

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dall'Amministrazione;
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna fornitura deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e l'Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna ed elenco dettagliato della merce consegnata e struttura operativa di destinazione.
5. Le modalità e i termini di esecuzione sono definiti nel Capitolato Tecnico, quale parte integrante del presente atto, avuto riguardo alla tipologia di fornitura. Al di fuori dei casi sopra richiamati, per le ulteriori fattispecie si prevede il rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a) il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordine.
 - b) in casi eccezionali quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte all'Ordine con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine Urgente, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
 - c) il personale dell'Amministrazione all'atto di consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. Il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuale eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
 - d) l'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente a vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
 - e) in caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal

Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

- f) la merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
 - g) la comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione.
 - h) nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al presente documento.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel contratto, il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
10. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
11. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle strutture dell'Amministrazione.
12. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione, nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
13. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

ART. 7 - RESPONSABILITA' SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE

1. Per i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio, delle attività, tutti i rischi di

perdite, furti e danni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva di procedere a controlli e verifiche della quantità e qualità delle prestazioni erogate, con le modalità stabilite nella documentazione di gara e delle modalità di pagamento, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica relative a dati aggregati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali svolte. Il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere pienamente possibile l'attività di monitoraggio pena l'applicazione delle penali.
3. L'Amministrazione fatto salvo quanto previsto nel capitolato tecnico può accertare in qualsiasi momento la conformità delle prestazioni rese ed il rispetto delle obbligazioni contrattuali.
4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l'espletamento della prestazione, attrezzature, spese di trasporto,), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dall'Amministrazione anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.
6. L'Amministrazione potrà richiedere per il tramite del RUP e/o del DEC la condivisione dei dati in ambiente informatico anche per soddisfare gli obblighi di comunicazione previste dal presente punto.
7. Il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione:
 - a) può avvalersi di assistenti presso le varie strutture operative;
 - b) verifica ed accetta le prestazioni rese (controllo qualità/quantità delle prestazioni, rispetto tempistiche), anche avvalendosi degli eventuali assistenti;
 - c) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali;
 - b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

ART. 9 - PERSONALE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva

responsabilità dello stesso Fornitore, sia nei confronti dell'Amministrazione che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.

2. Il Fornitore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed è sottoposto, con oneri a carico del Fornitore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, Il personale del Fornitore potrà accedere presso le strutture operative dell'Amministrazione fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. In ogni momento l'Amministrazione potrà richiedere l'accertamento dei requisiti sopra menzionati.
3. Il Fornitore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
4. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Fornitore.
5. Il Fornitore nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento recepito a livello aziendale con Determina 795 del 21/11/2014 (Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASUR Marche visionabile e scaricabili anche mediante collegamento al sito internet <http://www.asur.marche.it> - sezione albo pretorio informatico link - http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=20121; http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22223). La violazione degli obblighi relativi alle disposizioni comportamentali sopra citata, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativa alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimenti delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna in particolare ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di Fornitura dell'appalto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'Amministrazione o di terzi, comunque provati del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Fornitore da parte di società assicuratrici.
2. Il Fornitore dovrà segnalare immediatamente al DEC e al RUP qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno delle strutture dell'Amministrazione, per fatto imputabile ai dipendenti del Fornitore.
3. Il Fornitore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione dell'appalto; in caso di adempimento, provvede l'Amministrazione, addebitando al Fornitore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell'Amministrazione non diminuisce la responsabilità del Fornitore per tutto quanto attiene all'espletamento dell'appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Fornitore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento dell'appalto e agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione, invocando la responsabilità della stessa, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Fornitore, per il recupero del danno risarcito.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione s'impegna a dare comunicazione al Fornitore dell'azione di terzi danneggiati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo posta raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata.

ART. 12 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga oltre a quanto previsto nel presente documento a:
 - a) fornire i beni oggetto dell'appalto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto nella documentazione di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell'appalto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compresi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'appalto ed in particolare ai parametri qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

2. Il Fornitore si obbliga a eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture relativi alle prestazioni contrattuali; a tal fine il Fornitore per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio di controllo e verifica.

ART. 13 – REFERENTE DEL FORNITORE

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'appalto durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore individua quale proprio Referente una persona in qualità di "Responsabile", munita di delega espressa da parte del Fornitore, che deve essere a disposizione dell'Amministrazione per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento dell'appalto.
2. Il Fornitore prendendo atto e accetta che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Referente del Fornitore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore.
3. Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'Amministrazione ai sensi del D.lgs. 50/2016.

ART. 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'Amministrazione e gli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Fornitore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Amministrazione e portati a conoscenza dello stesso Fornitore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Fornitore.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

ART. 15 – CONTINUITA' DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dell'appalto anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività.
2. Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Aziende stesse.

ART. 16 – OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i., effettuando tutti i pagamenti relativi al presente appalto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i indicato ai sensi dell'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

- 2 L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.
- 3 Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 4 Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).
- 5 Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di adempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 17 – PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO

1. Il Fornitore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Il fornitore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Fornitore aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le attività svolte e per quelli presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
4. Fornitore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
5. Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. Si rende noto, anche per approfondimenti e/o verifiche specifiche, che il Servizio Protezione e Prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 è operante presso le strutture dell'Amministrazione con particolare riferimento alla struttura dell'Area Vasta n. 3.
6. Il Gestore è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
7. Per l'esecuzione del presente appalto, il Fornitore dovrà attenersi, ove prevista, specifica documentazione D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) al rispetto delle misure di sicurezza previste. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi, non soggetti a ribasso d'asta.
8. Nell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è obbligato inoltre ad attenersi, ove previsto, a quanto stabilito nel Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso l'Amministrazione, trasmesso unitamente al contratto.

ART. 18 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, dovrà dichiarare in sede di offerta se intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui alla presente procedura.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del sub-esecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il sub-esecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.
6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
8. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.
10. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-esecutore o ai suoi collaboratori.
11. Nel caso in cui il sub-esecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario sub-esecutore.
12. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione. Il Fornitore l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.
13. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
15. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del sub-esecutore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.
16. Il Fornitore delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Il Fornitore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
19. Il Fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Fornitore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidamente responsabile con il sub-esecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
20. In caso di perdita dei requisiti in capo al sub-esecutore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

ART. 19 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore dovrà mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'Amministrazione e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore all'importo del contratto (incluse le opzioni previste nei documenti di gara), con l'obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all'Amministrazione c/o il domicilio eletto per il presente appalto.
2. In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Fornitore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.

ART. 20 - GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE)

(Generalità)

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte che a loro volta risultano fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti l'appalto oggetto del contratto.
4. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.
5. In caso di inadempienza da parte dell'Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

(Cauzione definitiva)

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore deve costituire la cauzione definitiva prevista dalla normativa vigente.
7. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli

disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Fatturazione, Pagamenti ed Interessi Moratori".

- 8 L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità"/"certificato di regolare esecuzione".
- 9 Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
- 10 La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.
- 11 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di
- 12 La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita successivamente alla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'Amministrazione e il Fornitore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Fornitore.

ART. 21 - BREVETTI - DIRITTI DI AUTORE E DI PROPRIETA'

- 1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2 L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati/verificati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.
- 3 Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte dell'Amministrazione.

ART. 22 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnica dei prodotti/servizi oggetto del presente appalto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima.
2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, il Fornitore, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole del DEC, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 23 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

- a) Il Fornitore ha diritto al pagamento di un acconto e quindi ad emettere la relativa fattura ogni qual volta abbia reso prestazioni accettate (collaudo positivo) dall'Amministrazioni nelle modalità previste nel capitolato tecnico.

b) Per la prestazione eseguita, in conformità alla documentazione di gara, con particolare riferimento al capitolato tecnico, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni:

a) L'Amministrazione (o ASUR) è organizzata in 6 Aree Organizzative di seguito riportate con il relativo Codice Univoco Ufficio (CUU), che è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco indispensabile al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo snodo regionale Marche per recapitare correttamente la fattura all'ufficio destinatario, come di seguito riportato:

Aree Organizzative	Codice Univoco Ufficio
Area Vasta 1	UCQLED
Area Vasta 2	KQESGN
Area Vasta 3	0SH9XI
Area Vasta 4	0TXQBM
Area Vasta 5	B7TZLF
ASUR Direzione Generale	UFSW3

In relazione allo schema sopra riportato, codesto operatore economico dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio della struttura dell'Amministrazione identificabile dall'ordine o da altra documentazione che nel caso in specie è la seguente:

Area Vasta 3	0SH9XI
--------------	--------

Si sottolinea inoltre che:

- Ai sensi dell'art.9 ter, comma 6, del D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015 ha previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN debbano indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici (DM) di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009. Così ad esempio nel caso in questione devono essere indicati:

<CodiceTipo>	"DMX", con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato"
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010)

- b) La Regione Marche ha strutturato uno snodo regionale che prevede come obbligatorio l'inserimento nel tracciato di fattura elettronica anche del riferimento all'ordine di acquisto e alla data, da indicare nei relativi campi del tracciato:
- 1 CAMPO NUMERO 2.1.2.2. <IdDocumento>
 - 2 CAMPO NUMERO 2.1.2.3. <Data>
- c) nel caso in cui non sia emesso un ordine, indicare obbligatoriamente "NO ORDINE" e data emissione fattura;
- d) per agevolare il processo di liquidazione, nel campo CAMPO NUMERO 2.1.1.11 <CAUSALE>, indicare la struttura richiedente di riferimento (Ospedale di ..., Distretto sanitario di..., ecc.)
2. La fattura elettronica sarà emessa successivamente al collaudo positivo, alla verifica della prestazione/fornitura.
 3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione dell'appalto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2012, n. 136 .

4. Il pagamento, sarà disposto previo accertamento da parte dell'Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di gara, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta e erronea da parte del Fornitore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completa e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
5. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002, nella misura vigente tempo per tempo.
6. Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Restano fermi in capo al Fornitore tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006.
9. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.
10. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera pec o raccomandata A/r, da parte dell'Amministrazione.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'Amministrazione può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 (*Disciplina della cessione dei crediti di impresa*). E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il relativo CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
6. Il Fornitore inoltre assume l'obbligo di non delegare, in qualunque forma, persone fisiche e giuridiche per la riscossione dei crediti derivanti dalla presente fornitura ovvero per l'esercizio di qualsivoglia azione finalizzata alla soddisfazione delle ragioni del creditore.
7. E' fatto salvo il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la difesa degli interessi da parte dei patrocinatori abilitati.

ART. 25 – PENALI E RILIEVI

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del contratto le penali ed i rilievi di cui al Capitolato Tecnico.
2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento dell'appalto l'Amministrazione potrà, anche cumulativamente:
 - a. effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
 - b. applicare penalità per fornitura/servizio non eseguita o non idonea nella misura o per ritardo degli adempimenti contrattuali.La misura delle eventuali penalità è determinata come segue:
 - a. penalità 3% per la fornitura non eseguita o non idonea;
 - b. penalità 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo;
 - c. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. La penalità è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore dell'appalto non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.
3. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a darne comunicazione al fornitore entro il termine di giorni 10 (dieci), mediante raccomandata A.R o fax o posta certificata.
4. L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del fornitore derivanti dalla fornitura oggetto di gara; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sulla garanzia definitiva, ove richiesta. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
5. La penale è comminata dal responsabile del procedimento (RUP) sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione (DEC).
6. Fatte salve le eventuali diverse determinazioni previste nel Capitolato Tecnico, il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
7. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
8. È ammessa, su motivata richiesta del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile al Fornitore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore.
9. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il DEC.
10. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente appalto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
11. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1546 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o fax o posta certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.
2. Al presente appalto si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora si verificassero 3 inadempimenti che comportino l'applicazione di penalità.
4. L'Amministrazione risolve il contratto in caso di mancato superamento del periodo di prova e negli altri casi espressamente previsti nella documentazione di gara.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione a mezzo raccomandata a/r o fax o posta certificata per porre fine all'inadempimento; in tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto di fornitura e di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.
7. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione, senza maggiori oneri, ogni documentazione, atto o bene (attrezzature o altro materiale) necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione.
8. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
9. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
10. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
11. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o fax o posta certificata nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad

evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente evidenzino situazioni ostative alla stipula di contratti pubblici;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Fornitore;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Fornitore, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.;
- i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
- j) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- k) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del presente atto;
- l) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive del Fornitore;
- m) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste per il presente appalto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ART. 27 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, potrà recedere secondo quanto espressamente previsto nelle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
2. L'Amministrazione ha diritto di recedere nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 109 e ss del D.Lgs 50/2016.
3. L'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e 4 ter e dell'art. 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite la competente prefettura - Ufficio Territoriale del governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
5. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i..
6. L'Amministrazione potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:
 - a) Stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al

presente appalto, salvo che il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi della legge 135/2012;

- b) Conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) o di altro competente Soggetto Aggregatore individuato, di una procedura contrattuale con i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012;
 - c) Nelle altre circostanze espressamente previste nella documentazione di gara con particolare riferimento alle clausole di salvaguardia previste nel disciplinare di gara.
 - d) recedere, anche parzialmente dal contratto in caso di riassetto del territorio della Regione Marche ovvero di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, qualora sia rideterminato il proprio ambito di competenza organizzativa e/o territoriale, senza che il fornitore possa rivendicare alcun risarcimento per l'eventuale riduzione dell'importo del contratto, salvo congruo preavviso (30 giorni);
 - e) Recedere per sopravvenute modifiche normative o dei protocolli operativi dell'Amministrazione che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;
7. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
 8. In caso di recesso il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione, senza maggiori oneri, ogni documentazione, atto o bene (attrezzature o altro materiale) necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, che non possa essere composta in via transitoria ed amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata.
2. Durante le more del giudizio, il Fornitore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell'Amministrazione.

ART. 29 - SPESE DEL CONTRATTO

1. Il contratto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
2. Qualsiasi spesa inerente il contratto al contratto (legale pubblicazione, notarile, registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettua o esclusa sarà a carico del Fornitore. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.